



# COMUNE DI GORGOGLIONE

Provincia di Matera

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

REG. N. 40 DEL 13.04.2023

<b>Oggetto:</b>	PSR Basilicata 2014 – 2020 Sottomisura 16.8 – Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti - Incentivi per la redazione dei Piani di Gestione Forestale Per la partecipazione associata al bando – Individuazione comune capofila - Accordo ex art. 15 della legge 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii – Approvazione . Provvedimenti.
-----------------	---

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **treddici** del mese di **aprile** alle ore **15,45** nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1	<b>Carmine NIGRO</b>	X	
2	<b>Antonio LAURIA</b>	X	
3	<b>Giuseppe BARTOLOMEO</b>	X	
<b>TOTALI</b>		3	0

- **Partecipa** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale **dott. Giuseppe ROMANO**;
- **Riconosciuto** legale il numero degli intervenuti, il **dott. Carmine NIGRO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

### La Giunta comunale

Premesso che

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I

I° AMMINISTRATIVO

CONTABILE

II° TECNICO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del "**Regolamento comunale sui controlli interni**" approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) **ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE**

Gorgoglione  
13.04.2023

(regolarità tecnica/contabile )  
Il Responsabile Settore  
Amministrativo/finanziario  
**Vincenzo Gagliardi**

(regolarità tecnica)  
Il Responsabile Settore Tecnico  
**Donato Vincenzo Gagliardi**

## **Premesso**

che sulla proposta della presente deliberazione, in osservanza alle vigenti disposizioni regolamentari e per effetto degli articoli art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000 , è stato espresso parere favorevole da parte del responsabile dell'area tecnica in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e che in questa fase non è stato richiesto il parere finanziario in quanto l'atto non comporta oneri finanziari diretti o indiretti sul bilancio comunale;

### **Premesso, altresì, che**

- Con Delibera di Giunta Regionale n. 138 del 14 febbraio 2019 è stato approvato il bando “Sottomisura 16.8 – sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti”;
- il succitato Bando, persegue l'obiettivo di sostenere l'elaborazione e/o alla revisione di Piani di Gestione Forestale con lo scopo di sviluppare e ottimizzare le molteplici funzioni del bosco e di contrastare la frammentarietà della proprietà forestale regionale.;
- il succitato Bando, all'art. 4, prevede la partecipazione allo stesso anche in forma associata tra Comuni e che, come statuito dall'art. 6, in caso di associazioni non ancora costituite all'atto di presentazione della domanda di sostegno si dovrà provvedere alla formalizzazione entro 45 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva e comunque prima del ritiro del decreto di concessione del sostegno;
- con domanda di sostegno n. 94250099812 del 15/05/2019 il Comune di Gorgoglione ha partecipato al bando congiuntamente al limitrofo Comune di Aliano e Cirigliano allegando, così come previsto all'art. 10 del bando, l'Impegno sottoscritto digitalmente dal capofila attestante la volontà di costituirsi in una forma aggregata entro i tempi e le modalità previste dall'art. 6 del bando;
- con D.D. 14AJ.2019/D.01267 del 6/12/2019 – è stata approvata la graduatoria da cui si evince che la domanda n. 94250099812 è stata valutata ammissibile a finanziamento;
- con nota pec prot. 0066693/14.BF del 23/03/2023 veniva comunicata l'ammissibilità dell'istanza presentata giusta Domanda SIAN n. 94250099812 e dato inizio al procedimento;
- i comuni di Cirigliano, Aliano e Gorgoglione hanno deciso di costituire una forma di aggregazione nell'ambito della predetta Misura ai sensi dell'art. 10 del citato bando;

Tanto premesso

Atteso che

- per effetto delle disposizioni contenute nel predetto bando si rende indispensabile procedere alla approvazione della convenzione tra i predetti comuni che fissa le procedure per la realizzazione la gestione delle attività inerenti redazione del Piano di Gestione del patrimonio forestale di proprietà degli associati, così come stabilito dal Bando Pubblico “Sottomisura 16.8 – sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti” di cui in premessa.
- con la predetta convenzione i comuni sottoscrittori si obbligano a rispettare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del progetto anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte;
- i sottoscrittori individuano il comune di Aliano come comune capo fila per la partecipazione al Bando Pubblico “Sottomisura 16.8 – sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti”, per la successiva attuazione del Progetto.
- il ruolo di capofila è esteso, tra l'altro, a tutte le fasi e a tutti i rapporti del progetto dalla titolarità della domanda di aiuto, alla gestione integrale del progetto per quanto riguarda le procedure di appalto, gli aspetti economico-finanziari, i rapporti con la Regione.

**Visto** l'art 13 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) per il quale: *“1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia”;*

### **Considerato che:**

- La Legge 07 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) prevede, all'art. 15 che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Nello specifico, come disciplinato dal combinato disposto degli artt. 11 comma 2 e art. 15 comma 2-bis della medesima L. 241/90, la stipula di detti accordi deve avvenire, a pena di nullità, per atto scritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs 07.03.2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. q-bis), del D. Lgs 07.03.2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata;
- L'art. 5 del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 ss.mm.ii. rubricato: *“Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”* stabilisce, al comma 6, che: *“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; (b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente*

da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; (c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

**Richiamate e fatte salve**, in merito agli accordi di cui all'art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241, le norme e pronunce giurisprudenziali di rango comunitario e nazionale nonché gli atti ANAC:

- Le pronunce della Corte di Giustizia Europea, con particolare riguardo alla Sentenza Coditel Brabant 13.11.2008, Causa C-324/07, alla Sentenza Amburgo 09.06.2009, Causa C-480/06 e alla Sentenza Ordine Ingegneri della Lombardia 19.12.2012, Causa C-159/11 nelle quali, vengono fissati i limiti che legittimano il ricorso agli accordi di cooperazione tra amministrazioni pubbliche aggiudicatrici, finalizzati all'esecuzione congiunta di compiti comuni di interesse pubblico;

- La Determinazione della AVCP 21 ottobre 2010, n. 7 “*Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici*”, ove l'Autorità ha osservato che l'art. 15 della Legge 241/90 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività. L'Autorità ha quindi precisato i limiti del ricorso a tali accordi tra PA, chiarendo che: “(i) *l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti*; (ii) *alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità*; (iii) *i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno*; (iv) *il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri*”;

**Ritenuto**, pertanto, di dover approvare il predetto protocollo di intesa ex art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**Precisato che** il presente provvedimento è coerente con le Linee Programmatiche contenenti le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo ai sensi dell'art. 46 c. 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

**Visti:**

- a) Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” ss.mm.ii.;
- b) Il D. Lgs 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- c) Il D. Lgs 18.04.2016, n. 50 s.m.i. “*Codice dei Contratti Pubblici*”;
- d) Le Delibere A.N.A.C. n. 567 del 31.05.2017 e n. 619 del 04.07.2018;
- e) Il D. Lgs 14.03.2013, n. 33 s.m.i. “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- f) Lo statuto comunale;
- g) L'art. 48 del TUEL

ad unanimità di voti

### **Delibera**

- 1) Di richiamare la narrativa in premessa riportata, di considerarla interamente approvata come parte integrante del presente provvedimento, dando atto che essa costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii.;
- 2) Di approvare, per l'effetto il protocollo di intesa, ex art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241, tra i comuni di Aliano che viene individuato come comune capofila, Gorgoglione ed Cirigliano che qui viene allegato per farne parte integrante e sostanziale, nell'ambito del bando “Sottomisura 16.8 – sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti”;
- 3) Di demandare alla settore tecnico ogni atto consequenziale all'attuazione del presente provvedimento, significando che la sottoscrizione del medesimo, in forma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 07.08.1990, n. 241 spetta ai rappresentanti legali dei comuni interessati;
- 4) Di dare atto che il referente politico-istituzionale dell'intervento inerente il predetto progetto è il Sindaco Carmine NIGRO;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento in questa fase, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 ss.mm.ii., **non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente;**
- 6) Di stabilire che il presente provvedimento, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14.03.2013, n. 33 ss.mm.ii. verrà pubblicato sull'apposita sezione del Sito Istituzionale del Comune di Gorgoglione nonché sull'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- 7) Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la presente deliberazione.

Approvato e sottoscritto:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Giuseppe ROMANO

**IL SINDACO**

Dott. Carmine NIGRO

---

N.227 Reg. Pubb.

Il Sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno: 18/04/2023, per rimanervi affisso per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1).

Dalla Residenza Comunale, li 18/04/2023

Il Responsabile dell'A.A.E.F.

F.to Vincenzo GAGLIARDI

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 18/04/2023

Il Responsabile dell'A.A.E.F.

F.to Vincenzo GAGLIARDI